



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



GALAdige

Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

REGOLAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE, VERIFICA, MONITORAGGIO E GESTIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17/03/2016

INDICE

1. Premessa
2. Finalità
3. Definizione di conflitto di interesse
4. Fasi procedurali
5. Situazioni di potenziale conflitto di interesse
6. Categorie di soggetti interessati e misure di prevenzione adottate
7. Attestazione
8. Ambito di applicazione
9. Divieti
10. Obblighi di comunicazione

Allegato A:

- Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse

1. Premessa

Con il presente regolamento, il GAL Polesine Adige intende dotarsi di uno strumento che permetta di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività.

Il presente documento viene predisposto tenendo conto dei seguenti aspetti:

- la natura giuridica del GAL e l'assetto funzionale ed organizzativo. Il GAL Adige è un'associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;
- le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 90 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- le precedenti disposizioni assunte dall'organo decisionale in materia di conflitto di interessi di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/04/2012;
- le finalità dell'associazione e le relative attività svolte, che riguarderanno in particolare quelle afferenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell'art. 3 dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
- le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, che riguarda la principale attività del GAL Adige, si fa riferimento alla DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i..

2. Finalità

Le finalità del presente regolamento sono:

- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL (a bando, a regia), nel contesto dell'attivazione della strategia di sviluppo locale e delle singole Misure/Azioni e nelle procedure di selezione del personale;
- garantire che, in sede di selezione degli interventi/domande di aiuto, i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla medesima selezione;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

3. Definizione di conflitto di interesse

Si definisce conflitto di interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta dalla funzione esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

4. Fasi procedurali

Le fasi procedurali in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto d'interesse sono le seguenti:

- processi decisionale relativi alla selezione/approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito della programmazione regionale di riferimento (PSR per il Veneto), attraverso le diverse formule di attuazione previste, nonché quelli previsti da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
- procedure di affidamento di servizi e forniture e consulenze;
- procedure di selezione di personale;
- processi decisionali svolti da Commissione tecniche dove è prevista la rappresentanza del GAL. Nell'ambito del PSR Veneto 2014/2020 è prevista la Commissione congiunta GAL – Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
- attuazione e gestione del PSL da parte del personale in organico al GAL.

5. Situazioni di potenziale conflitto di interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
- compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL;
- adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

6. Categorie di soggetti interessati e misure di prevenzione adottate

In riferimento alla natura giuridica, all'assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le potenziali situazioni di conflitto di interesse individuate ai punti precedenti, si possono identificare le seguenti categorie di soggetti interessati:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) personale del GAL;
- c) consulenti esterni;
- d) rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte GAL/AVEPA).

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate **si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività** che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

a) Componenti del Consiglio di Amministrazione

I componenti il Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi/progetti, ad affidamenti di servizi e forniture, alla selezione del personale, sono tenuti ad:

- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione quale attestazione (vedasi punto 7);
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori (art. 1394, 2373 e 2391).

In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere.

I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica di altro GAL;
- il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL.

In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è necessario pertanto che il dipendente mantenga una

posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di parenti fino al quarto grado o di conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, tramite l'attestazione di cui al successivo punto 7 del presente regolamento, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in corso il contratto con il GAL.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati, tramite l'attestazione di cui al successivo punto 7 del presente regolamento. In tal caso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno se risulta possibile attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche

In relazione alle eventuali Commissioni Tecniche previste dalle disposizioni attuative stabilite dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, in cui è prevista la partecipazione del GAL mediante la nomina di propri rappresentanti, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti **a)** e **b)**.

Per quanto concerne la Programmazione Comunitaria del FEASR 2014/2020, è previsto che l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro iter procedurale è in capo ad AVEPA, ente che convoca e gestisce le Commissioni congiunte GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato. E' fatto carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare potenziali situazione di conflitto d'interesse dei soggetti convocati in Commissione.

Qualora, pertanto, si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, i rappresentanti del GAL individuati sono obbligati a comunicarlo tempestivamente all'ente/soggetto gestore delle Commissioni tecniche, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati.

Si rimanda alle disposizioni che regolamenteranno l'attività della commissione tecnica GAL-AVEPA per quanto riguarda:

- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;
- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.

7. Attestazione

Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate al precedente punto 6, all'atto del manifestarsi di una potenziale situazione di conflitto d'interesse così come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del GAL una dichiarazione scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato A - "Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse".

Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

8. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica e si estende all'ambito di operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

9. Divieti

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL, è vietato l'affidamento di incarichi diretti a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL; ai coniugi, ai parenti ed agli affini entro il 4 grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

10. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito.